



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.33, par. 1, lett. d)
Arresto temporaneo dell'attività di pesca (per emergenza Covid-19)
(art. 33 Reg. UE 508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020)

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Calabria, della Misura 1.33 par. 1 lett. d) "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione al sostegno, rinviando selezione e quantificazione del sostegno all'approvazione del nuovo PO FEAMP 2014/2020 per l'Italia, presentato con nota Mipaaf prot. n. 9233800 del 12/10/2020 e attualmente in iter di approvazione.

1. Finalità della misura

La misura è volta a compensare una tantum le perdite subite dalle imprese di pesca e dai pescatori, per effetto dell'interruzione dell'attività cui sono stati costretti a causa dell'epidemia, e dell'impatto che questa ha avuto sullo svolgimento del lavoro e sul mercato.

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria alla data di pubblicazione del bando.

3. Interventi ammissibili

È ammissibile al sostegno l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si evidenzia e si precisa che sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, già effettuati, anche non continuativi, **ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.**

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione alla selezione, la domanda dovrà essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello di cui all'**Allegato A** al presente Bando e dovrà essere inviata, **completa di tutti gli allegati**, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore 5 del Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" della Regione Calabria: fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del Bando sul sito istituzionale della Regione Calabria e dovranno pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 1 marzo 2021.

Una copia completa cartacea del progetto, munita di autocertificazione di copia conforme al documento informatico, potrà essere richiesta dal Responsabile di Misura.

La trasmissione del progetto in formato .pdf, prodotto mediante scannerizzazione dei documenti originali debitamente firmati (ove prevista la firma), potrà avvenire anche con invii multipli di dimensione max 7 Mb ciascuno, purché tutto il progetto pervenga entro i termini stabiliti.

I candidati dovranno, altresì, ai fini dell'eventuale ricezione di comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale, indicare il proprio recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

La domanda inoltre sarà inammissibile e non ammessa a valutazione in presenza di una o più delle seguenti irregolarità:

- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Quanto sopra è disposto nell'osservanza della metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), al paragrafo "Articolo 33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca, lett. d)", ultimo capoverso, che impone un'istanza per ogni imbarcazione; sarà cura dell'Amministrazione scindere le domande presentate in pratiche distinte per singola imbarcazione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al paragrafo 3 del presente Bando di Misura le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi del presente Bando, come stabilito dai criteri di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020, possono beneficiare delle agevolazioni previste i Candidati che possiedono tutti i requisiti previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti per l'accesso sono tratti:

- dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione;
- dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al sostegno del fondo;
- dai documenti "Criteri di ammissibilità", e "Disposizioni Attuative parte A – Generali", adottati dall'OI Regione Calabria.

Altri requisiti sono propri del presente bando.

Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza;
- d) penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- e) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Requisiti di cui al l'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- h) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁶ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- i) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- j) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- k) *(omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).*

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Requisiti soggettivi generali ulteriori

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Calabria;
3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter I del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

- cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

Requisiti soggettivi specifici per la misura

Devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità, ulteriori e specifici per la misura, per accedere al sostegno di cui al presente bando:

1. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. il richiedente deve avere sede legale, in uno dei comuni della regione Calabria;
3. il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio;
5. il richiedente deve aver informato il proprietario, qualora diverso dall'armatore, della presentazione dell'istanza ed aver ricevuto nulla osta;
6. il richiedente deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia Covid-19;
7. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Calabria;
8. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere regolarmente armate ed equipaggiate alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19;
9. l'armatore richiedente non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;
10. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza;
11. aver effettuato un periodo di sospensione temporanea, anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. A tal fine si richiamano, ancora una volta, le Circolari MIPAAF n. 6233 del 20/03/2020, e n. 6485 del 27/03/2020, relative alla metodologia operativa di attestazione della sospensione dell'attività di pesca.

Si precisa che i periodi di sospensione da comunicare all'atto di presentazione della domanda di sostegno sono ricompresi tra il 1° febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda stessa. Ulteriori periodi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti nel corso del procedimento. Ulteriori periodi, sempre fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti anche dopo il pagamento, nell'eventualità che residui dotazione finanziaria sulla misura di sostegno; in tal caso si procederà ad un pagamento integrativo.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

1. **Domanda di sostegno (Allegato A) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;**
2. Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi **Allegato 1**), attestante che il richiedente è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012; l'autodichiarazione deve contenere le seguenti informazioni minime:



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Dati relativi al peschereccio^{1 2}:

1. numero di registro della flotta dell'Unione³;
2. nome del peschereccio⁴;
3. stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
4. porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
5. marcatura esterna;
6. segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)⁵;

il richiedente deve inoltre dichiarare, relativamente al titolare della licenza/proprietario del peschereccio/armatore del peschereccio:

- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
- caratteristiche della capacità di pesca;
- potenza del motore (kW)⁶;
- stazza (GT)⁷;
- lunghezza fuoritutto⁸.

Il richiedente deve inoltre dichiarare il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca tenuto dall'Autorità Marittima.

In caso di ammissione, la Regione Calabria, provvederà al controllo presso le Autorità Marittime competenti di quanto dichiarato nell'Allegato 1.

3. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante attestante (**Allegato 2**):
 - il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente e DURC. Per le fattispecie ove il CCNL non è applicabile obbligatoriamente, l'istante dovrà produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del marittimo;

In caso di ammissione, nel caso di richiedente in forma societaria o di ente dovrà produrre, a richiesta della Regione:

1. copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
2. copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
3. delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

La Regione Calabria si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.

¹ Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011

² Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).

³ A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁴ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁵ In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta

⁶ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

⁷ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.

⁸ Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell'iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

Quanto sopra è disposto nell'osservanza della metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), al paragrafo "Articolo 33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca, lett. d)", ultimo capoverso, che impone un'istanza per ogni imbarcazione; sarà cura dell'Amministrazione scindere le domande presentata in pratiche distinte per singola imbarcazione.

8. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari alla dotazione della misura 1.33 par. 1 lett. d), assegnata alla Regione Calabria, in corso di definizione con il nuovo PO. La proposta formulata dall'AdG con la citata nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020 è pari a € 500.000,00.

L'intensità dell'aiuto è fissata, dall'art. 95 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, al 50% della spesa ammissibile; con riferimento alla misura 1.33, però, l'art. 95 par. 2 dello stesso regolamento ne consente l'innalzamento al 100%.

Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti con il nuovo PO. Salvo diverse indicazioni del nuovo PO definitivamente approvato in CE, ai fini del presente bando è finanziato il 100% del sostegno risultante dall'applicazione del metodo di calcolo.

Si ribadisce che il calcolo del sostegno spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche. La metodologia in corso di approvazione basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari Mipaaf n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

9. Valutazione ed istruttoria delle istanze

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di sostegno è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale dell'Ente, dunque anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità, con eccezione del:

- periodo di attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (par. 6.4 n. 10 del presente bando);
- periodo di sospensione temporanea dell'attività anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda (par. 6.4 n. 11 del presente bando).

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili, sono ammesse alla fase successiva con riserva.

Si precisa, in proposito, che è fatto obbligo, ai richiedenti le cui domande risultano ammissibili al sostegno, di predisporre un fascicolo informatico per ogni imbarcazione interessata, in cui inserire copia di tutta la documentazione di bordo, e della documentazione dimostrativa dei periodi di cui appena riferito.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito negativo del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, o del riesame di cui sopra, è richiesta a mezzo PEC la presentazione della documentazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di cui al par. 6.4 nn. 10 e 11 di cui al presente bando.

I periodi di sospensione dell'attività di pesca devono essere dimostrati, con la pertinente documentazione, fino alla data di inoltro della domanda di sostegno, oppure a una data successiva stabilita dall'Amministrazione, comunque non oltre il 31/12/2020, compatibilmente con i tempi stimati di chiusura dell'istruttoria e di erogazione. Nella richiesta è indicata tale data, e un congruo termine per adempiere.

In tale sede il richiedente comunica altresì, gli estremi dal conto corrente bancario dell'impresa (abilitato a ricevere bonifici bancari), trasmettendo anche un file raffigurante la pagina di "home banking" o di estratto conto riportante il relativo codice IBAN.

Con detta richiesta, in caso di sostegno stimato per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.

La documentazione va inoltrata dal richiedente il sostegno a mezzo PEC, tempestivamente, e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine, indicativo e non perentorio, di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Al termine delle verifiche è stilato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con indicazione del motivo della riserva, e delle domande irricevibili e inammissibili, con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente. L'elenco è pubblicato sul portale web della Regione Calabria, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

10. Selezione e calcolo del sostegno

Successivamente alla fase di **ammissione**, si procede alla **verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi specifici della misura, di cui al par. 6.4 nn. 10 e 11 di cui al presente bando, con la documentazione dimostrativa di cui al precedente par. 7, all'uopo inviata dai richiedenti, e calcolato l'importo del sostegno.**

Si ricorda che, relativamente all'avvenuta sospensione volontaria dell'attività di pesca, alla base della metodologia di calcolo del sostegno spettante, l'Amministrazione potrà chiedere la pertinente documentazione dimostrativa fino alla data della domanda di sostegno, o fino a data successiva espressamente indicata, comunque non oltre il 31/12/2020.

Le domande risultate ammissibili al sostegno anche in base a tale verifica, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo del sostegno secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020.

L'Allegato 3 accorda, per ogni imbarcazione, un sostegno in funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio. Le formule sono illustrate nelle due tabelle ivi riportate; la tabella A si applica al caso dell'armatore che, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto tutto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; la tabella B si applica al caso contrario.

In ogni caso il citato allegato XIII dichiara espressamente non erogabile il sostegno di importo inferiore a € 500,00.

Al termine della fase di selezione e calcolo, eventualmente in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Calabria, alle pagine dedicate al PO FEAMP.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato, entro 5 giorni, a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo del sostegno.

11. Concessione ed erogazione del sostegno

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concesso, è approvata con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione Calabria, alle pagine dedicate al PO FEAMP. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i richiedenti ammessi o meno.

Con successivi decreti sarà disposta la concessione del sostegno e ordinata la relativa erogazione.

12. Obblighi del beneficiario e revoca del sostegno

Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi, già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore".

13. Diritti del beneficiario

Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale regionale ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria entro sessanta giorni, oppure ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- a) Ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
- b) Ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

14. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 del Reg. FEAMP n. 508/2014, per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano.

15. Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 560/2020 recante misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;
- Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

- Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020.
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.

16. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Pasquale Figliuzzi, contattabile, per eventuali chiarimenti, all'indirizzo mail: p.figliuzzi@regione.calabria.it, o al numero telefonico: 0966767022.

17. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 ("GDPR"), e successive modifiche i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

Il responsabile del trattamento dati è Pasquale Figliuzzi, Responsabile del procedimento.

Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che adottate dalla Regione Calabria, quali Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020, "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Calabria" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 368 del 10 agosto 2017 per le attività di controllo e rendicontazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Il potenziale beneficiario, dovrà attenersi all'utilizzo della modulistica allegata, come di seguito specificata:

Allegato A - Domanda di contributo

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3